

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Ivan Cevoli

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Napoli, 12 lì febbraio 2025

CIRCOLARE N.2/2025

L'art. 16 D.Lgs. 1/2024 (**Decreto Adempimenti**), con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, ha introdotto dall'anno **2025** una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta da presentarsi nel 2026 (**modello 770/2026**).

Con il provv. 31.1.2025 n. 25978, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 16 del DLgs. 1/2024, definendo le modalità e i termini per la trasmissione dei dati aggiuntivi.

La nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

In via transitoria, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d'imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:

- effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze (17.2.2025 e 17.3.2025, in quanto il giorno 16 cade di domenica);
- trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30.4.2025.

1.Fatturazione elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti novità per la fatturazione elettronica, con aggiornamenti che entreranno in vigore dal **1° aprile 2025**.

I principali aggiornamenti, pubblicati dall'Agenzia delle entrate, recepiti con le specifiche tecniche 1.9, riguardano:

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

- l'introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l'introduzione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall'ADM;
- l'eliminazione del limite a 400 euro dell'importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia Iva (Direttiva UE 2020/285)

Il nuovo codice TD29 è progettato per semplificare la comunicazione delle omissioni o irregolarità nella fatturazione. Questo aggiornamento mira a chiarire e rendere più efficaci le procedure per evitare sanzioni, soprattutto per i soggetti coinvolti in transazioni commerciali che, per errore o negligenza, non hanno emesso o ricevuto una fattura regolare.

Dal **1° aprile 2025**, chi non riceve una fattura o la riceve in modo irregolare avrà a disposizione il codice **TD29**, un elemento chiave per la comunicazione delle irregolarità tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

2.Detrazione per interventi “edilizi” - opzione per sconto/cessione- spese sostenute dal 30.03.2024

Ai fini delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo della detrazione per interventi “edilizi”, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, con la risposta a interpello 28.1.2025 n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha:

- fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione da dare alla disciplina contenuta nell'art. 1 co. 5 del DL 39/2024;
- esplicitato l'estensione della “regola interpretativa” dell'irrelevanza delle varianti soggettive e oggettive al titolo edilizio.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato al riguardo che:

- alla data del 30.3.2024 è necessario che sia avvenuto il pagamento di “lavori già effettuati”, a prescindere da quale sia la loro percentuale di avanzamento;
- i lavori devono essere stati effettuati anche soltanto in parte e deve essere stato effettuato anche soltanto in parte il relativo pagamento;
- nel caso di molteplici interventi, anche autonomi, ricompresi nel medesimo titolo edilizio abilitativo o nell'accordo vincolante (se si tratta di interventi in “edilizia libera”), la condizione richiesta dal co. 5 dell'art. 1 del DL

39/2024 è soddisfatta quando “*le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche a uno solo degli interventi ivi indicati*” (la verifica della sussistenza o meno della condizione richiesta dal citato co. 5, quindi, è da verificare “a livello di cantiere”);

- quando gli interventi riguardano le parti comuni degli edifici, la condizione richiesta dal co. 5 è soddisfatta quando al 30.3.2024 è stata sostenuta la spesa da parte del condominio (amministratore di condominio o condòmino incaricato nel caso dei condomini minimi), senza che assuma rilevanza il pagamento da parte del singolo condòmino della quota di spesa di sua competenza.

3.Crediti d'imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno-Proroga al 2025

Con i provv. 31.1.2025 n. 25972 e 25986, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per i crediti d'imposta relativi ad investimenti nella zona economica speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del DL 124/2023, prorogati al 2025 dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), definendone anche le modalità e i termini di trasmissione.

Nello specifico:

- la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta deve essere presentata dal 31.3.2025 al 30.5.2025;
- la comunicazione integrativa, che va utilizzata dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati, deve essere presentata dal 18.11.2025 al 2.12.2025.

4.Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex. L. 335/95 – Aliquote contributive per il 2025

Con la circ. 30.1.2025 n. 27, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

-Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.

- Collaboratori del settore sportivo dilettantistico

L'iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021).

Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta, l'aliquota contributiva ai fini previdenziali:

- è pari al 25%;
- si applica al superamento dell'importo di compensi pari a 5.000,00 euro annui.

-Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2025 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

-Aliquote per i professionisti

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono confermate:

- l'aliquota previdenziale del 25%;
- aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- l'aliquota aggiuntiva dello 0,35% per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), come stabilito dall'art. 1 co. 154 della L. 213/2023.

5.Decontribuzione imprese del sud-Nuova agevolazione per gli anni 2025-2029

Con la circolare 30.1.2025 n. 32, l'INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione della c.d. "decontribuzione Sud PMI", la nuova agevolazione contributiva introdotta per gli anni 2025-2029 dall'art. 1 co. 406 - 412 della L. 207/2024, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura pari al:

- 25% (massimo 145,00 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;

- 20% (massimo 125,00 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025;
- 20% (massimo 125,00 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026;
- 20% (massimo 100,00 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027;
- 15% (massimo 75,00 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028

6. Imposta di successione - versamento in autoliquidazione -

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 10.1.2025 n. 2, ha istituito (o rinominato) i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta di successione in autoliquidazione, a seguito delle novità introdotte dal DLgs. 18.9.2024 n. 139.

Precedentemente in sede di denuncia di successione venivano autoliquidate le sole imposte ipotecarie e catastali.

7. Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.02.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di gennaio 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2025.
17.02.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2025; • versare l'IVA a debito.
	Versamento IVA quarto trimestre 2024	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell'eventuale acconto.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2025; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
	Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento: • della seconda delle 5 rate mensili di pari importo; • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

17.02.2025	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024.
	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2025. Versamento in autoliquidazione 2024/2025 dei premi INAIL: • in unica soluzione; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste 4 rate, senza maggiorazione di interessi.
25.02.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di gennaio 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
28.02.2025	Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti	Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2025 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2024. In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2024, l'agevolazione si applicherà anche nel 2025: • ove permangano i requisiti; • salvo espressa rinuncia del beneficiario.
	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2024; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2024.

28.02.2025	Variazione richiesta di rimborso in compensazione	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2024 e IRAP 2024, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in opzione per la compensazione del credito.
	Trasmissione dati forniture documenti fiscali	Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: • i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all’anno 2024; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
	Premi INAIL	Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025.
	Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni	I soggetti che, nel 2024, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono: • effettuare la loro registrazione cumulativa; • versare la relativa imposta.
	Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari	Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2024, al fine di: • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2024; • procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta per l’anno 2025.
	Credito d’imposta per la promozione della musica	Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d’imposta per la promozione della musica: • al Ministero della Cultura, in via telematica; • in relazione ai costi sostenuti per le opere distribuite o commercializzate nell’anno 2024.

03.03.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2025.
	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2024	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2024, la cui scadenza del termine era il 2.12.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

